



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 22

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

379<sup>a</sup> seduta: mercoledì 12 aprile 2017

Presidenza del presidente D'ASCOLA

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 7
BUCCARELLA (M5S) . . . . .	5, 7
CALIENDO (FI-PdL XVII) . . . . .	6, 7
CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . .	4, 7
CUCCA (PD) . . . . .	6
FALANGA (ALA-SCCLP), relatore . . . . .	4
PALMA (FI-PdL XVII) . . . . .	4, 7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	8

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

*I lavori hanno inizio alle ore 17,35.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2473, sospesa nella seduta di ieri.

Comunico che nella giornata odierna sono pervenuti i pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione permanente non ostativi sul testo accolto in sede referente per il disegno di legge in titolo – assunto come testo base – e sull'unico emendamento che è stato presentato.

Avverto quindi che si passerà alla votazione del testo base articolo per articolo e successivamente alla votazione finale.

Passiamo all'esame degli articoli.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)*

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 e l'allegata tabella A.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, su cui è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato.

FALANGA, *relatore*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 10.1 è favorevole.

Vi è un collegamento indubbio tra l'articolo 10 e il richiamo all'articolo 8: l'articolo 10 attiene all'espressione del voto, mentre l'articolo 8 fa riferimento alle candidature. Se però all'articolo 10 si aggiunge che l'elettore può votare l'avvocato candidato coindicando il nome e il cognome secondo le modalità dell'articolo 8, si fa un rafforzamento apparentemente superfluo ma sostanzialmente utile.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Presidente, ringrazio il senatore Falanga per l'esplicitazione, ma ciò che secondo me taluno dovrebbe comprendere è che, se in una Commissione si presenta un emendamento, probabilmente è perché vi è stata una discussione. Il senatore Falanga – che, immagino, si sia abbeverato da questo taluno – ci ha comunicato che potrebbe sembrare ultroneo aggiungere «secondo quanto previsto dall'articolo 8». Vorrei dire quindi – non mi riferisco tanto al senatore Falanga quanto a questo taluno – che, se un senatore dell'autorevolezza e dell'esperienza del senatore Caliendo pone un problema in ordine alla possibilità di esprimere un voto anche nei confronti di tutti gli iscritti, precisare non è ultroneo.

È vero che l'articolo 10 parla dell'espressione del voto, siccome però l'italiano non è un *optional*, è chiaro che «secondo quanto previsto» non si riferisce all'espressione del voto ma alla candidatura individuale. Conseguentemente, non avendo modo di interloquire con taluno (non avendone neanche un grande interesse), mi limito a ringraziare il senatore Falanga per la sua chiara esposizione e la rappresentante del Governo. Ringraziamo anche questo taluno che ogni tanto ci fa parlare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Palma.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

BUCCARELLA (*M5S*). Presidente, non avendo voluto produrre l'emendamento volto a colmare il problema cui facevo riferimento nella precedente seduta, ossia l'esistenza dei comitati pari opportunità, disciplinati dall'articolo 25 della legge n. 247 del 2012, la cui sussistenza potrebbe prorogarsi in maniera irragionevole anche oltre la durata dei consigli dell'ordine, e avendo illustrato tale problematica che forse non è a conoscenza di tutti i colleghi, già adesso formulerei una richiesta affinché si possa inviare una nota al Consiglio nazionale forense per far emettere, per esempio, una circolare esplicativa a tutti i consigli dell'ordine locali.

I comitati pari opportunità, previsti dall'articolo 25 della legge n. 247 del 2012, non sono organismi autonomi e non possono sopravvivere quindi alla decadenza dei consigli dell'ordine. Nell'articolo 25 si fa riferimento al consiglio dell'ordine come organismo che provvede alle regole dell'elezione del comitato.

Rivolgo quindi tale richiesta al Governo, ma non so ancora come formalizzarla: se chiedere che sia la Commissione a farsi carico di questo adempimento o se possa farsene carico il Governo, inviando la segnalazione al Consiglio nazionale forense, in modo da evitare problemi di natura interpretativa nei vari ordini locali. Non ho fatto in tempo a formulare un apposito ordine del giorno.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il mio Gruppo è favorevole al provvedimento, anche se nutro un certo rammarico perché, con un po' di buona volontà, avrebbe potuto essere varato prima di Natale e non ora a Pasqua.

Per quanto concerne la richiesta a cui fa riferimento il senatore Buccarella, sono d'accordo che la sollecitazione sia rimessa al Governo per una sola ragione: è vero che la legge n. 247 del 2012 richiama i comitati pari opportunità, ma la disciplina generale riguarda tutti gli organismi. Sarebbe quindi necessaria un'iniziativa del Governo, altrimenti dovremmo impegnarci prima a valutare se si tratta di una legge speciale oppure di una legge generale cui andrebbe apportata una correzione. L'idea è quella di rimetterci al Governo perché risolva il problema in via generale, anche per tutte le altre categorie, per fare in modo che i comitati pari opportunità decadano con l'organismo che li ha eletti.

CUCCA (*PD*). Signor Presidente, condivido in pieno l'intervento del collega Buccarella e credo che sia possibile avanzare una simile proposta, considerato che la materia è regolata dai regolamenti che vengono emessi dal Consiglio nazionale forense. Quindi mi pare legittimo offrire un suggerimento di questo genere. Ove vi fossero intoppi di carattere procedurale in Commissione, mi rendo disponibile a sottoscrivere una lettera, eventualmente a firma di tutti i commissari, con analogo richiesta da indirizzare al Consiglio nazionale forense, che sono convinto accetterà di buon grado.

FALANGA, *relatore*. Signor Presidente, non v'è dubbio che l'osservazione del senatore Buccarella sia molto pertinente, corretta e saggia. Quello che dice il senatore Caliendo è corretto, ma la mia perplessità – qui mi affido all'esperienza degli uffici, della Presidenza e del Governo, ma anche del senatore Caliendo – origina da un dubbio, ossia se un ordine del giorno, collegato e presentato durante l'*iter* di esame di un provvedimento che interessa soltanto un ordine, quello degli avvocati, possa prevedere un intervento che va ad incidere su tutti gli altri ordini professionali. È possibile farlo? Infatti nel nostro ordinamento forense non è prevista espressamente l'istituzione dei comitati pari opportunità, ma è prevista come legge generale nell'ambito di tutti gli ordini professionali.

Allora, se fosse stato approvato un emendamento in questa sede, sarebbe andato ad incidere anche in un altro ambito, che a mio avviso non poteva essere dichiarato. Ecco il motivo per cui forse la richiesta andrebbe formulata come raccomandazione al Governo perché intervenga sulla

norma generale e non sul nostro ordinamento, dal momento che nel nostro ordinamento vi è il richiamo.

BUCCARELLA (M5S). L'articolo 25, comma 4, della legge n. 247 del 2012 sull'ordinamento forense recita: «Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine».

CALIENDO (FI-PdL XVII). Quell'articolo riguarda le modalità di elezione, non la durata del comitato.

BUCCARELLA (M5S). Appunto per questo è necessario specificarlo.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo anticipa il parere favorevole all'eventuale presentazione di un ordine del giorno nel senso indicato dal senatore Buccarella.

PRESIDENTE. Non deve essere necessariamente un ordine del giorno; è sufficiente un invito ad intervenire.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, unitamente alla proposta di conferire mandato al relatore ad apportare al testo approvato le eventuali modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

**È approvato.**

PALMA (FI-PdL XVII) Signor Presidente, vorrei esprimere in conclusione alcune considerazioni: il nostro è un Gruppo dell'opposizione e abbiamo espresso il nostro consenso alla sede deliberante dal momento che il disegno di legge al nostro esame interviene su un problema vero che necessitava di un intervento urgente, ma non vorrei che alla Camera dei deputati non si riservasse la medesima attenzione al provvedimento ovvero, di qui a qualche mese, il testo dovesse tornare al nostro esame completamente stravolto.

Siccome la maggioranza politica è la stessa sia alla Camera che al Senato, preannuncio fin da subito che, ove mai questo provvedimento dovesse tornare all'esame del Senato per una serie di modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il Gruppo Forza Italia esprimerà parere contrario ad una eventuale richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge medesimo.

*I lavori terminano alle ore 17,55.*

ALLEGATO

**DISEGNO DI LEGGE N. 2473**

d’iniziativa dei senatori Falanga, Buccarella, Caliendo, Di Maggio, Lumia, Giovanardi, Mussini e Stefani

**Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge reca la disciplina dell’elettorato attivo e passivo e delle modalità per l’elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

*a)* «ordine»: l’ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell’articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

*b)* «consiglio»: l’organo dell’ordine previsto dall’articolo 26, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione è disciplinata dall’articolo 28 della stessa e dalla presente legge;

*c)* «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera *b)*.



## CAPO II

## ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E SISTEMA ELETTORALE

## Art. 3.

*(Elettorato attivo e passivo)*

1. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base alle disposizioni della presente legge.

2. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura dei consiglieri è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

## Art. 4.

*(Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato)*

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore alla metà dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, arrotondato all'unità superiore.

2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al Capo III le modalità di espressione del voto.

## CAPO III

## MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

## Art. 5.

*(Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)*

1. Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) determina il numero massimo di voti che ciascun elettore può esprimere a norma dell'articolo 4, comma 1;

c) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito *internet* istituzionale ha valore di pubblicità-notizia.

## Art. 6.

*(Convocazione elettorale)*

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.

2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature individuali degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito *internet* istituzionale dell'ordine.

6. Quando il numero degli iscritti all'ordine è superiore a 500, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni di cui al comma 4 può essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione mediante il sito *internet* dell'ordine.

#### Art. 7.

##### *(Propaganda elettorale)*

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

#### Art. 8.

##### *(Candidature)*

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.

2. Le candidature possono essere presentate, a pena di irricevibilità, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

#### Art. 9.

##### *(Commissione elettorale)*

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera d).

6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno 4 membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.

7. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.

#### Art. 10.

##### *(Schede elettorali ed espressione del voto)*

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.

3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso esclusivamente attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), se i candidati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuita almeno la metà del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, lettera *b*), con arrotondamento all'unità inferiore. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per candidati di un solo genere un numero di voti superiore alla metà del numero massimo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), arrotondato all'unità superiore.

#### Art. 11.

##### *(Seggio elettorale)*

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.

2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.

5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

#### Art. 12.

##### *(Operazioni di voto)*

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.

2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.

3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;

c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;

d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.

9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

### Art. 13.

#### *(Votazione con sistema elettronico)*

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;

b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre *password* diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due *password* sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della *password*;

d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di *badge* o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;

e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una scheda di voto che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;

f) prevedere il «blocco» della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;

g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di «sospensione», disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la «riattivazione» delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le *password* di cui alla lettera b);

h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;

i) prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle *password* di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

#### Art. 14.

##### (*Scrutinio delle schede*)

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10, salvo quanto previsto al comma 1;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. È nullo il voto in favore di un candidato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano la metà, con arrotondamento all'unità superiore, del numero massimo determinato a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

#### Art. 15.

##### *(Proclamazione degli eletti)*

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.



6. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del proprio ordine.

#### Art. 16.

##### *(Sostituzione degli eletti)*

1. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 17.

##### *(Regime transitorio)*

1. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 2014, e le cui elezioni sono state annullate in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal citato decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La durata dei consigli dell'ordine di cui al comma 1 è stabilita in funzione del rinnovo del Consiglio nazionale forense alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della presente legge e di tale durata non si tiene conto ai fini del rispetto del limite ai mandati di cui all'articolo 28, comma 5, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali

dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.

Art. 18.

*(Abrogazioni)*

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.

Art. 19.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**EMENDAMENTO AL TESTO ACCOLTO DALLA  
COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE  
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2473**

Art. 10.

**10.1**

PALMA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Secondo quanto previsto dall'articolo 8».*

